Convenzione per la gestione associata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali (art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e art. 16 c. 2 lett. c) decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 – TUSP)

Tra:

- il Comune di Cordenons, giusta deliberazione consiliare n. 50 del 25.07.2016;
- il Comune di Montereale Valcellina, giusta deliberazione consiliare n.15 del 18.05.2017;
- il Comune di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 3 del 25.01.2016;
- il Comune di Prata di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 19 del 20.04.2017;
- Il Comune di Roveredo in Piano, giusta deliberazione consiliare n. 30 del 09.05.2016;

come da sottoscrizione congiunta del 3-8 aprile 2019 a seguito di deliberazione n. 1/19 del 1° aprile 2019 dell'Assemblea locale occidentale di AUSIR;

e con la sottoscrizione per adesione aggiuntiva di:

- Comune di San Quirino in data 2 maggio 2019;

la Convenzione così sottoscritta è stata valutata ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione della gestione da parte dell'Assemblea Regionale di AUSIR con deliberazione n. 20/19 del 12 aprile 2019;

con successive sottoscrizioni per adesione aggiuntiva del 23 dicembre 2022-13 gennaio 2023, seguite alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale di AUSIR n. 21/19 del 12 aprile 2019 e n. 28/22 del 28 aprile 2022, hanno aderito alla presente Convenzione i seguenti Comuni:

- Aviano, Andreis, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito D'Asio e Vivaro;

tutti rappresentati come in sottoscrizione e in appresso denominati "Enti locali"

PREMESSO CHE

- la società "GEA - Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A.", di seguito denominata "società", è una società per azioni il cui capitale è interamente detenuto da enti pubblici, al fine dell'affidamento diretto di servizi pubblici secondo il modello "*in house providing*", nel rispetto delle normative nazionali ed europee che lo disciplinano;

- in data 11 maggio 2016, avanti al dott. Gaspare Gerardi, l'Assemblea straordinaria della società ha approvato le modificazioni dello statuto necessarie alla riconfigurazione della società stessa quale gestore globale dei servizi ambientali attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica. In data 31 luglio 2017, avanti al dott. Gaspare Gerardi, l'Assemblea straordinaria della società ha approvato altresì le modificazioni dello statuto in adeguamento al Dlgs. 175/2016;

- in base all'art. 30 dello statuto della società:

a) 1^ comma:

gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 23/2014/Ue, dalla normativa nazionale e dalle loro eventuali e successive modifiche ed integrazioni;

b) 5^ comma:

la regolamentazione delle modalità di esercizio del controllo analogo e l'individuazione degli oggetti di esso è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi;

- in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti locali soci, nella parte in cui approvano la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo su "GEA - Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A." analogo a quello esercitato sui propri servizi, come prescritto dalle normative nazionali ed europee;

- l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4 prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti della società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi delle normative nazionali ed europee vigenti, anche a mezzo di appositi Organi di indirizzo, coordinamento e controllo, costituiti dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla Convenzione;

- la sottoscrizione della presente Convenzione non incide di per sé, a titolo di risoluzione o revoca, sui rapporti di gestione di servizi pubblici in atto tra i Comuni e concessionari terzi, fermi restando i poteri di autotutela e di riscatto da adottare con atti puntuali, qualora la normativa vigente ammetta tali poteri;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici individuati nelle rispettive delibere consiliari a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata nella società per azioni GEA - Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A. di seguito denominata società, il cui statuto è allegato alla presente Convenzione come parte integrante e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.

La presente Convenzione non incide sulle funzioni che, in base alla rispettiva normativa statale e regionale di tempo in tempo vigente, risulteranno attribuite a forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni e/o altri soggetti o autorità pubbliche.

L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici a mezzo della società eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi Consigli comunali.

La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e Contratti di Servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con la società. Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire alla società un adeguato equilibrio economico-finanziario.

Art. 2

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte della società avviene in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti avuto solo a mente il mantenimento dell'adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa.

Art. 3

DURATA

Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione fino al 31 dicembre 2100 in coerenza con la durata statutaria della società.

Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale nella società.

Art. 4

ORGANI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO

L'esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo in forma congiunta, nei confronti della società, analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi della normativa nazionale ed europea vigenti, viene effettuato attraverso due Organi cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte dalla società, composti da delegati e/o rappresentanti di tutti gli Enti soci e specificatamente:

a) Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (C.R.C.);

b) Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.);

Art. 5

IL CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI (CRC)

Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni (in seguito CRC) è composto dai Sindaci di tutti i Comuni soci convenzionati; ciascun Sindaco può delegare un Amministratore locale in propria rappresentanza e/o sostituzione. La delega può essere permanente. Il mandato di rappresentanza decade di diritto qualora il delegante risulti cessato dalla propria carica.

Il CRC costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali soci per il governo dei servizi pubblici affidati alla società e il controllo sull'amministrazione e gestione della stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo ed il direttore generale, se nominato, riferiscono o producono apposita relazione al CRC, almeno una volta all'anno.

In particolare, nel CRC gli Enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

- esame ed approvazione preliminare rispetto all'approvazione da parte degli organi societari del rendiconto/bilancio consuntivo;
- esame ed approvazione preliminare rispetto all'approvazione da parte degli organi societari degli strumenti di programmazione e di pianificazione economico finanziaria, compresi i budget/bilanci previsionali;
- approvazione preliminare rispetto all'approvazione da parte degli organi societari di atti ed operazioni incidenti sulla composizione della compagine e la consistenza, suddivisione e proprietà del capitale sociale,
- approvazione preliminare rispetto all'approvazione da parte degli organi societari degli atti e documenti afferenti al sistema di controllo e gestione, compresi i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.;
- approvazione preliminare rispetto all'approvazione da parte degli organi societari degli eventuali strumenti di governo societario integrativi di cui all'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.;
- approvazione preliminare rispetto all'approvazione da parte degli organi societari di modifiche allo Statuto della società;
- determinazione degli indirizzi per la composizione, la nomina e la retribuzione agli organi di amministrazione e controllo della società.

Art. 6

IL GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV)

Il CRC nomina un organo tecnico composto da cinque membri, individuati tra gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione (in seguito GTV) il quale è incaricato di verificare sotto il profilo tecnico (inteso anche come efficienza, efficacia ed economicità) l'adeguatezza della gestione della società e della programmazione delle attività e degli investimenti, nonchè lo stato di

attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati e/o comunque assegnati alla società dal CRC, e in particolare:

- formulare al CRC indirizzi relativi all'esecuzione dei contratti di servizio, per l'assegnazione di obiettivi alla società;
- esaminare il bilancio e la relazione sulla gestione e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- formulare al CRC gli indirizzi inerenti all'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- valutare, anche sotto il profilo cronoprogrammatico e delle capacità operative e finanziarie, le proposte tecniche e d'investimento formulate dagli amministratori per il servizio o per l'azienda, e formulare indirizzi al CRC per la loro approvazione o riformulazione;
- eseguire ogni altro esame/valutazione tecnica richiesta dal CRC.

I membri del GTV sono nominati come segue:

- due membri, tra cui il Presidente, indicati, secondo il rispettivo peso azionario, dai Sindaci dei Comuni che, singolarmente o congiuntamente, detengono la maggioranza del capitale sociale;
- un membro, indicato a maggioranza capitaria dai Sindaci dei Comuni della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
- un membro, indicato a maggioranza capitaria dai Sindaci dei Comuni della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
- un membro, indicato a maggioranza capitaria dai Sindaci dei restanti Comuni soci, con l'astensione di quelli indicati nei punti precedenti.

I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.

Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla società tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.

Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare alla società per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta.

Art. 7
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI

Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci convenzionati, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 20% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie della società e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.

Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni vengono eletti dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4 del presente articolo e restano in carica per tutta la durata del proprio mandato.

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione, inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione, di norma almeno cinque giorni prima della

riunione del Consiglio salvo maggiore urgenza. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest'ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino non meno del 60% del capitale pubblico locale nella società.

In relazione a quelle deliberazioni che abbiamo ad oggetto problematiche inerenti alla gestione dei servizi pubblici dagli Enti locali da parte della società hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società.

Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.

Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della società uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 12 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum del 60% indicato al precedente comma 4 non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Pordenone e si avvalgono degli uffici di quest'ultimo.

Art. 8
CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile nei confronti della società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società.

Una copia della relazione sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato, unitamente al bilancio ed alla Nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.

La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all' attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.

Art. 9
OBBLIGHI E GARANZIE

Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.

La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte della società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.

Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della società, dei servizi pubblici locali.

Art. 10

RECESSO

Anche in relazione alle risultanze dei controlli sulla società di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.

La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La perdita della qualità di socio nella società determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi alla società.

Art. 11

RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI LOCALI

Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.

Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.

Art. 12

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.

Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.

Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

Art. 13

ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DI TERZI E SUCCESSIVI AFFIDAMENTI

L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.

L'attivazione dei servizi per mezzo della società è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi con la società, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.

Art. 14

ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI ALLA CONVENZIONE

È consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote della società per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.

La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^ comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.

Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.